

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO
Provincia di L'Aquila (AQ)



Publicato all'Albo Pretorio il 14.03.2012

DECRETO N.16 del 06.03.2012

OGGETTO: Proroga termini costituzione consorzi

II SINDACO

Richiamati i seguenti atti:

- la propria Ordinanza n. 18 del 19.09.2010 con la quale, previa intesa con il Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidente regione Abruzzo, Presidente Provincia dell'Aquila e Sindaco raggiunta in data 21.07.2010, a termine dell'art. 2 del Decreto n. 3 del Commissario Delegato, Presidente della Regione Abruzzo ed ai fini della predisposizione dei Piani di Ricostruzione di cui al comma 5 dell'art. 14 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, sono state perimetrare le parti di territorio comunale considerate Centri Storici del Comune di Villa Sant'Angelo;
- Il proprio Decreto n. 49 del 17.10.2011 con il quale si è provveduto alla definizione degli Ambiti da sottoporre a Piani di Ricostruzione, ai sensi degli artt.4 e 6 comma 1 del D.C.D n. 3/2010, ed all'approvazione dei relativi elaborati tecnici predisposti dal DARC (Università di Catania);
- L'Avviso in data 17.10.2010 con il quale lo scrivente sindaco ha reso noto, per le finalità di cui all'art.6 del DCD n.2/2010, la predetta suddivisione in Ambiti;
- L'Avviso in data 19. 10. 2011, con il quale lo scrivente sindaco ha invitato i proprietari o titolari dei diritti reali sulle unità immobiliari, costituente aggregato edilizio all'interno degli Ambiti approvati con Decreto sindacale n.49 del 17.10.2011 ed i loro tecnici o delegati, alla presentazione di apposite proposte di aggregato o apposite integrazioni alle proposte di aggregato già in atti, secondo lo schema di istruttoria formulato dall'amministrazione comunale allegato allo stesso avviso.
- L'Avviso pubblico prot.2615 del 15.11.2011, formulato ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.C.D. n.3 del 09.03.2010, con il quale viene richiesta ai proprietari o titolari dei diritti reali, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili;

Considerato che l'Amministrazione Comunale in data 29 agosto 2011 ha stipulato una convenzione con il DARC (Università di Catania) per il supporto nella formazione e approvazione dei Piani di Ricostruzione (artt. 4, 5, 6 del DCD n. 3 del 9 marzo 2010 e s.m.i.)

Richiamate le seguenti norme speciali: l'OPCM n. 3820 in data 12/11/2009 e ss.mm.ii, i i Decreti n. 3 in data 9 marzo 2010 e n.12 in data 3 giugno 2010 del Commissario Delegato/ Presidente della Regione Abruzzo;

Considerato che

- Agli atti del comune sono giunte numerose proposte di aggregato edilizio;
- a seguito di approfondita valutazione tecnica da parte del competente ufficio comunale, con il supporto tecnico-scientifico del DARC. di Catania, si è ritenuto di poter definire il perimetro degli aggregati che verranno pubblicati dallo scrivente con cadenza periodica;

Preso atto che il Consorzio, ai sensi dell'art. 3 del decreto del 3 giugno 2010 n. 12 del Commissario delegato per la ricostruzione, si costituisce attraverso scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione di tutti i componenti da parte del segretario comunale o suo delegato, redatto in conformità allo schema-tipo riportato all'allegato 1 del citato decreto da depositare presso il Comune ove ricada l'intervento; ugualmente per la

costituzione della Procura Speciale;

Richiamati

- il proprio decreto n.53 del 25.11.2011 “Prima individuazione degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori, pubblicato all’Albo Pretorio dal 25.11.2011 per 20 giorni;
- il proprio decreto n.55 del 21.12.2011 “Prima individuazione degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione dei consorzi obbligatori. RETTIFICA DELLA CONSISTENZA OGGETTIVA E/O SOGGETTIVA” pubblicato all’Albo Pretorio dal 21.12.2011 per 20 giorni;
- il proprio decreto n.56 del 21.12.2011 “Seconda individuazione degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori” pubblicato all’Albo Pretorio dal 21.12.2011 per 20 giorni;
- il proprio decreto n. 5 del 15.02.2012 “ Prima individuazione degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione dei consorzi obbligatori. SECONDA RETTIFICA DELLA CONSISTENZA OGGETTIVA E/O SOGGETTIVA” pubblicato all’Albo Pretorio dal 15.02.2012 per 20 giorni;
- il proprio decreto n.3 del 25.01.2012 “Terza individuazione degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori, pubblicato all’Albo Pretorio dal 25.01.2012 per 20 giorni;
- il proprio decreto n.6 del 15.02.2012 “Terza individuazione degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori,” PRIMA RETTIFICA DELLA CONSISTENZA OGGETTIVA E/O SOGGETTIVA” pubblicato all’Albo Pretorio dal 15.02.2012 per 20 giorni;
- il proprio decreto n.9 del 29.02.2012 “Terza individuazione degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori,” SECONDA RETTIFICA DELLA CONSISTENZA OGGETTIVA E/O SOGGETTIVA” pubblicato all’Albo Pretorio dal 29.02.2012 per 20 giorni;

Evidenziato che per i predetti aggregati individuati e pubblicati dal comune sono stati depositati al comune, presso l’ufficio segreteria, solo tre consorzi e/o procure speciali;

Ritenuto di dover determinare un tempo più lungo per il deposito dell’atto costitutivo o della procura speciale, rispetto a quello determinato nei predetti decreti;

Ribadito che

- ai sensi dell’art.3 comma 3 del decreto n.12 del 3.6.2010 del Commissario delegato per la Ricostruzione, ai fini della costituzione del consorzio obbligatorio e delle procure speciali, è pubblicato sull’albo pretorio e sul sito internet ufficiale di questo comune l’elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l’aggregato e che, ai sensi e per gli effetti del richiamato comma 3 dell’art. 3, tale pubblicazione equivale a notifica ai soggetti interessati dell’invito a costituire il consorzio, dandone ampia diffusione attraverso avvisi, manifesti e pubblicazioni sul proprio sito internet istituzionale e su quotidiani locali.

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 327 dell’8.6.3.2001 recante "Testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" che all’ art. 3 comma 3 prevede che *«colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile»;*

Ritenuto necessario applicare tale principio, in quanto applicabile per quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del Decreto 3/09, all’invito di cui all’articolo 7 comma 10 dell’OPCM in data 12.11.2009 n. 3820 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione al citato elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di

altro diritto reale;

Precisato pertanto che i dati dei proprietari e titolari dei diritti reali delle unità immobiliari di cui agli elenchi approvati con i decreti precitati sono rilevati dalle visure catastali acquisite dall' Agenzia del Territorio -Ufficio Provinciale di L'Aquila

Considerato che negli elaborati allegati ai predetti decreti, sono stati individuati i proprietari e titolari dei diritti reali delle unità immobiliari per singolo aggregato edilizio, rilevati dai registri catastali, per i quali sussiste l'obbligo di costituire i consorzi obbligatori di cui al punto precedente nel termine di venti giorni decorrenti dalla conclusione dei termini di pubblicazione del presente decreto;

Ritenuta la propria competenza;

DECRETA

1. La premessa è parte integrante del contenuto del presente atto;
2. Ai sensi dell'art.6 comma 1 del DCD n.3/2010, dell'art. 3 commi 2 e 3 del DCD n.12/2010 e dell'art.7commi 3, 3bis e 10, **ed in rettifica dei decreti sindacali citati in premessa con i quali si è provveduto alla individuazione degli aggregati ed alla determinazioni del termine finale di deposito dell'atto costitutivo o della procura speciale**, l'atto costitutivo del Consorzio o la Procura speciale relativamente agli aggregati precitati, redatti in conformità agli schema-tipo denominato All.1 e All.2 pubblicati sul sito del comune, **dovranno essere depositati presso il comune nel più lungo termine di venti giorni dalla fine della pubblicazione sull'albo pretorio del presente decreto, la quale viene disposta per un tempo di venti giorni.**
3. Restano ferme le altre disposizioni di cui ai predetti decreti.

Contro il presente atto sono ammissibili:

- Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Villa Sant'Angelo 6.03.2012

IL SINDACO
F.to Pierluigi Biondi